



CITTÀ DI MODICA  
Provincia di Ragusa



**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**TOPONOMASTICA**  
**E**  
**DELLA NUMERAZIONE CIVICA**

APPROVATO CON DELIBERA  
C.C. N. 27 DEL 23/4/2013

## INDICE

Oggetto	art. 1
Definizioni	art. 2
Riferimenti normativi	art. 3
Concetto di area di circolazione	art. 4
Denominazione delle aree di circolazione	art. 5
Competenza burocratica	art. 6
Divieti	art. 7
Deliberazioni	art. 8
Diritto di iniziativa	art. 9
Targhe viarie	art. 10
Obbligo di comunicazione	art. 11
concetto di numerazione civica	art. 12
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	art. 13
Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	art. 14
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	art. 15
Numeri civici per i futuri accessi	art. 16
Targhe per la numerazione civica	art. 17
Numerazione interna	art. 18
oneri	art. 19
Obblighi dei proprietari dei fabbricati	art. 20
copertura finanziaria	art. 21
obblighi e sanzioni	art. 22
aggiornamento	art. 23

## TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

### art. 1

#### *oggetto*

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

IL Comune di Modica avrà cura di tutelare la storia toponomastica del suo territorio e che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città.

### art. 2

#### *definizioni*

per **area di circolazione** si intende ogni spazio - piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili - del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità. La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne;

per **toponimo** si intende il nome dei luoghi;

per **toponomastica** si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato a pronuncia e nell'uso;

per **onomastica** lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.

### art.3

#### *riferimenti normativi*

Il presente Regolamento Comunale basa i suoi articoli prevalentemente sulle leggi anagrafiche, delle quali si riporta integralmente le parti di competenza, e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

#### **TOPONOMASTICA :**

- R.D. 10-05-1923, n. 1158;
- Legge 23-06-1927, n. 1188

#### **ANAGRAFE:**

- Legge 24-12-1954, n. 1228;

**Art.10:** "Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna."

- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.

#### **Art.42: "Numerazione civica"**

Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

Nei quartieri storici i numeri civici dovranno essere realizzati in tavolette di pietra locale con le cifre incise e colorate in blu o con ceramica bianca con scritta di colore blu, è vietato posizionare i numeri civici sugli stipiti di porte e portoni, la collocazione consigliata è sulla parte sinistra del portone d'ingresso, all'altezza dell'imbotte dell'architrave o della corda dell'arco, ai sensi dell'art. 20 delle "Linee guida per la tutela e la fruizione del Centro Storico".

La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

**Art. 43: "Obblighi dei proprietari di fabbricati".**

Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel c. 3 dell'art. 42

## TITOLO 2 AREA DI CIRCOLAZIONE

### art. 4

#### ***concetto di area di circolazione***

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

### art. 5

#### ***denominazione delle aree di circolazione***

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

## TITOLO 3 TOPONOMASTICA

### art. 6

#### *competenza burocratica*

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio toponomastica.

Le determinazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali", sono competenza del Sindaco.

Le determinazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'Interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

### art. 7

#### *finalità*

L'onomastica stradale deve tutelare la storia toponomastica del Comune di Modica, del suo territorio e della sua storia, avendo cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, antica e moderna, i toponimi tradizionali storici o formatisi per via orale e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

### art. 8

#### *criteri*

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e dei luoghi sono:

- prima dell'attribuzione di un nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le aree di nuova circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
- i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- deve essere evitata l'omonimia, anche se comprese in frazioni amministrative diverse, ed è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso;
- è fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni.
- non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione esistenti al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e per non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate. Eventuali modifiche della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi. Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

### art. 9

#### *diritto di iniziativa*

Le richieste di denominazione delle aree di circolazione possono essere avanzate da: Consiglieri Comunali, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Partiti Politici, Comitati di Cittadini e/o gruppi di almeno 50 persone.

Le richieste possono essere generiche, con la sola indicazione del toponimo, o specifiche cioè con l'indicazione della richiesta dell'area alla quale si richiede di attribuire il toponimo.

In ogni caso le proposte devono essere integrate da una relazione che spieghi i motivi della scelta e illustri gli elementi che avvalorano l'istanza.

#### **Art. 10**

##### ***targhe viarie***

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe delle dimensioni di cm.40 x cm.30 h apposte a cura dell'ufficio toponomastico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;

- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Nelle aree di circolazione dei quartieri storici le targhe toponomastiche dovranno essere realizzate in lastre di pietra locale o ceramica bianca con cornice e scrittura color blu madonna, le scritte di denominazione saranno incise in lettere a stampatello, sia le filettature che le lettere dovranno essere di colore blu madonna. ai sensi dell'art. 19 delle "Linee guida per la tutela e la fruizione del Centro Storico".

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

#### **art. 11**

##### ***obbligo di comunicazione***

Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all'ufficio responsabile della toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

Nel caso di nuove denominazioni o di variazioni di denominazione ad aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Anagrafe/Toponomastica, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti, i proprietari, i titolari delle attività economiche interessate, gli enti pubblici nonché gli uffici comunali fornendo loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

## TITOLO 4 NUMERAZIONE CIVICA

### art. 12

#### ***concetto di numerazione civica***

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

### Art. 13

#### ***numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare***

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

### art. 14

#### ***assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare***

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

### art. 15

#### ***numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale***

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

### art. 16

#### ***numeri civici per i futuri accessi***

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.



## **art. 17**

### ***targhe per la numerazione civica***

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

## **art. 18**

### ***numerazione interna***

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.

2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:

- l'abitazione
- il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.)
- le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi esclusi i locali tecnici).

3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.

6. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa secondo quanto stabilito dall'art.43 del D.P.R. n.223 del 1989.

3. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89), in attesa del quale l'Ufficiale di Anagrafe potrà assegnare un civico provvisorio.

4. L'Ufficiale di Anagrafe, in accordo con l'Ufficio Tecnico, assegna il numero civico esterno ed interno e lo comunica all'interessato.

#### **art. 19**

##### ***oneri***

La posa in opera di una nuova targhetta spetta al proprietario il quale dovrà provvedere, entro 30 giorni, dalla notifica dell'assegnazione del numero stesso.

Il Comune a norma dell'art. 10 ultimo comma della legge 1228/1954 si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della relativa messa in opera.

Nel caso in cui l'Amministrazione decida di provvedere direttamente, tramite proprio personale o ditta esterna, all'apposizione della targhetta, il proprietario effettuerà il pagamento del costo alla tesoreria o su bollettino di ccp intestato al comune di Modica.

#### **art. 20**

##### ***obblighi dei proprietari dei fabbricati***

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del DPR 30/05/1989 n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. Alla domanda dovranno essere allegate:

- una planimetria con l'indicazione del fabbricato (almeno in scala 1:1000) e l'individuazione dell'ingresso principale e secondario;

- Copia del certificato catastale e del titolo edilizio.

La assegnazione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità e agibilità dell'immobile (comma 2 art.43 DPR 223/1989).

La assegnazione del numero civico per le case di nuova progettazione deve essere rilasciato dall'UTC, contestualmente alla concessione edilizia, previo accordo con l'ufficio toponomastico, competente in materia.

#### **Soppressione numeri civici**

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

## **TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **art. 21**

#### ***copertura finanziaria***

L'Amministrazione Comunale garantisce annualmente, nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento

### **art. 22**

#### ***obblighi e sanzioni***

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori occulti o renda in qualsiasi modo non visibili dalla strada le targhe sia di onomastica che di numerazione civica è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

### **art. 23**

#### ***aggiornamento***

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente legislazione in materia e alle istruzioni impartite dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT).

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che permettano l'immediata applicazione senza necessità di delibere di adattamento.

### **- Modalità di attribuzione del numero civico**

1. Il Comune assegna alle porte e agli accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere i numeri civici - la cui relativa targhetta deve essere posta a cura e spese dei proprietari dei fabbricati - secondo le modalità di cui al comma seguente.

2. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT ed in particolare:

- nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio con i numeri in successione naturale di cui i pari collocati a destra ed i dispari a sinistra;
- nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale e circolare (piazze, cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico
- i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale sia secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

### **- Numerazione civica fuori dei centri abitati**

La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse, o abitazioni isolate, o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purchè bre-

vi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

#### **- Tipologia accessi**

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.
2. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.
3. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

2. Nel caso di cambiamento dell'onomastica che comporti anche la variazione della numerazione civica l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato.

#### **Sanzioni**

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica sia di numerazione civica, è **OBBLIGATO ALL' immediato ripristino.**